

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro X - Esecuzione Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali

#### **Art. 676 Altre competenze**

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'[articolo 667](#) comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'[articolo 263](#) comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.